

## CAPITOLO VII

### *LO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI*

**SOMMARIO:** 7.1. La funzione docente e le attività connesse. – 7.2. Le ferie e i permessi del personale docente. – a. Le ferie (artt. 19 e 25 del CCNL 1995, art. 49 del CCNL 1999 e art. 13 del CCNL 2007, non modificati dal CCNL 2018). – b. I permessi (artt. 21, 22, 23 del CCNL 1995, art. 49 del CCNL 1999 e artt. 15 e 16 del CCNL 2007, non modificati dal CCNL 2018). – c. Le ferie, i permessi e le assenze dei dipendenti della scuola assunti a tempo determinato. – 7.3. Le assenze per malattie e l'infortunio sul lavoro. – 7.4. Gli aventi diritto ai permessi lavorativi secondo la legge n. 104/1992. – 7.5. L'aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (art. 18 del CCNL 2007, non modificato dal CCNL 2018). – 7.6. Gli esoneri e i semiesoneri. – 7.7. La mobilità, i trasferimenti, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. – a. Il personale docente e la mobilità. – b. Il diritto allo stipendio, alla carriera e alla progressione economica. – 7.8. I divieti e la responsabilità educativa nell'istituzione scolastica. – 7.9. La cessazione del rapporto di servizio e la riammissione. – 7.10. Il D.Lgs n. 75/2017 e le sanzioni disciplinari.

#### **7.1. La funzione docente e le attività connesse**

La funzione docente è, oggi, diventata lo snodo delle istituzioni scolastiche nell'era dell'autonomia. Essa deve corrispondere a una qualificata professionalità e a delle indiscusse competenze disciplinari, metodologico-didattiche, psicopedagogiche, di ricerca e comunicativo-relazionali. Il CCNL del 29 novembre 2007, non modificato dal CCNL 2018, all'art. 27, infatti, sostiene che "il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate e interagenti, che si sviluppano con il maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica". I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale d'istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della

scuola. Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 già aveva affermato che la funzione docente deve essere: “intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla sua elaborazione e d’impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario d’insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi:

- curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
- partecipano alle riunioni degli organi collegiali, di cui fanno parte;
- partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
- curano i rapporti con i genitori degli allievi delle rispettive classi;
- partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso, di cui siano stati nominati componenti”.

In tal senso dispone l’art. 38, c. 3 del CCNL (4 agosto 1995), ripreso e confermato dall’art. 26, c. 1, del CCNL (29 novembre 2007), che recita: “La funzione docente realizza il processo d’insegnamento/apprendimento, volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli allievi, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione”. L’art. 26 del CCNL (29 novembre 2007) ai commi 2 e 3, inoltre, afferma che la funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto, ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli allievi e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti. Per quanto riguarda le attività connesse il CCNL del 29 novembre 2007, non modificato dal CCNL 2018, si esprime, stabilendo criteri e modalità, nei seguenti articoli.

**Art. 28 – Attività d’insegnamento** (orario di servizio, articolato su 25 ore settimanali nella scuola materna, 22 ore nella scuola elementare e 18 ore nella scuola secondaria).

Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa (co. 1). Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli allievi. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità, previste dal Regolamento sull'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell'art. 4 dello stesso Regolamento –, tenendo conto della disciplina contrattuale (co. 2). Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze (co. 3). Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività d'insegnamento e in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il Dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione, che si riferisce all'azione didattico-educativa e con la stessa procedura viene modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS (co. 4).

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni, definito a livello regionale, l'attività d'insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali d'insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di allievi con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad allievi stranieri, in particolare quelli provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia fatto tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio (co. 5). Negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di secondo grado, i do-

centi, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario d'insegnamento da realizzarsi sia mediante la copertura di ore d'insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici e educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al co. 2, sia mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche (co. 6). Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti (co. 7). Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle Circolari ministeriali n. 243 del 22 settembre 1979, n. 192 del 3 luglio 1980 e dalle ulteriori Circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d'istituto (co. 8). L'orario d'insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore (co. 9). Per il personale insegnante, che opera per la vigilanza e l'assistenza degli allievi durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione, il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica (co. 10).

**Art. 29 – Attività funzionali all'insegnamento** (adempimenti individuali che concernono la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie, e adempimenti collegiali, che consistono nella partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, nelle attività dei consigli di classe, d'interclasse, d'intersezione e nello svolgimento degli scrutini ed esami con la compilazione degli atti concernenti la valutazione).

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi (co. 1). Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie (co. 2).

- Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione, la verifica di inizio e fine anno, l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali, e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
  - b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, d'interclasse, d'intersezione. Gli obblighi che si riferiscono a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
  - c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti concernenti la valutazione (co. 3).

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, riguardo alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie (co. 4). Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli allievi, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli allievi medesimi (co. 5).

**Art. 30 – Attività aggiuntive e ore eccedenti** (attività aggiuntive d'insegnamento, che si svolgono in un arco di tempo di sei ore settimanali supplementari all'orario di cattedra e stabilite per lo svolgimento di interventi didattici e educativi integrativi o in ogni caso all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, e quelle aggiuntive funzionali all'insegnamento che concernono i compiti per la progettazione e per la produzione di materiali validi per la didattica).

Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto della stipula del presente CCNL (co. 1).

**Art. 31 – Ricerca e innovazione** (attività finalizzate a valorizzare il lavoro in aula e migliorare i livelli di apprendimento).

In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d'innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d'aula e al

miglioramento dei livelli di apprendimento (co. 1). In sede di contrattazione integrativa nazionale sono, altresì, definite modalità e criteri di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per le scuole, che, sulla base di valutazioni oggettive, operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all'elevazione degli esiti formativi (co. 2).

**Art. 32 – Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali** (attività didattiche rivolte al pubblico).

I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche, rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative, provenienti dal territorio, con esclusione degli allievi delle proprie classi, per quanto riguarda le materie d'insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per le attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità (co. 1).

**Art. 33 – Funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa** (gestione del Piano dell'offerta formativa, sostegno al lavoro dei docenti, interventi e i servizi per gli studenti e realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola).

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni esterne alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNL del 31 agosto 1999 e sono annualmente assegnate dal MPI (co. 1). Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa, che, contestualmente, ne definisce i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto (co. 2). Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate riguardo alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti; ciò allo scopo di farne il monitoraggio (co. 3). Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell'anno scolastico successivo (co. 4).

**Art. 34 – Attività di collaborazione con il Dirigente scolastico** (attività organizzative e amministrative svolte da docenti individuati dal Dirigente scolastico).

Ai sensi dell'art. 25, c. 5, del D.Lgs. n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il Dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente, che sono essere retribuite in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni con il Dirigente scolastico (co. 1).

**Art. 35 – Collaborazioni plurime** (collaborazioni di docenti ad altre istituzioni scolastiche per la realizzazione di caratteristici progetti).

I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti, deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di avere a disposizione particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente dell'istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio" (co. 1).

## 7.2. Le ferie e i permessi del personale docente

*a. Le ferie (artt. 19 e 25 del CCNL 1995, art. 49 del CCNL 1999 e art. 13 del CCNL 2007, non modificati dal CCNL 2018)*

Gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto, per ogni anno di servizio, a 32 giorni di ferie retribuite, che devono essere godute nel periodo di sospensione dell'attività didattica (1 luglio-31 agosto). Le ferie non godute possono essere recuperate nel periodo della sospensione natalizia. Esse, concesse dal Dirigente scolastico, quando coincidono con malattie certificate, sono sospese. Gli insegnanti, quando producono la domanda per le ferie lasciano anche di prassi un recapito; durante le ferie non c'è, tuttavia, l'obbligo di permanere nel recapito dichiarato. È, invece, diversa la situazione dell'insegnante assente dalla scuola nei periodi, non coincidenti con i 32 giorni di ferie, quando non c'è attività didattica. In tal caso l'insegnante deve essere disponibile per le esigenze della scuola, rappresentate sempre da obblighi previsti dal CCNL. Il Dirigente scolastico non può tuttavia richiederli la "firma di presenza". Gli insegnanti con contratto

a tempo determinato hanno un numero di giorni di ferie che si diversifica, in base alla situazione specifica di ognuno. Le ferie, per costoro, maturano con un calcolo di 2,666 per ogni mese di contratto. È possibile usufruire (art. 19 del CCNL 1995), durante i periodi, in cui l'attività didattica non è sospesa, di giorni 6 dei 32, di cui si ha diritto, sempre che l'assenza dell'insegnante non comporti oneri aggiuntivi per l'amministrazione; i 6 giorni possono essere richiesti anche per motivi familiari o personali documentati (art. 49 del CCNL 1999) al rientro con un attestato o con autocertificazione. L'art. 13 del CCNL 2007 afferma che: "il dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non sono corrisposte per dodici mensilità (co. 1). La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, co. 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (co. 2). I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate (co. 3). Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti, di cui al c. 3, spettano i giorni di ferie (co. 4).

Nell'ipotesi che PTOF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è, in ogni modo, considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno (co. 5). Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero (co. 6). Il dipendente, che ha usufruito dei permessi retribuiti, di cui all'art. 15, conserva il diritto alle ferie (co. 7). Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel co. 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al Dirigente scolastico (co. 8). Le ferie devono essere fruito dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente, la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se n'avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, in ogni modo, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti (co. 9). In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di



sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA (co. 10). Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà, in ogni caso, essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo dal primo luglio al 31 agosto (co. 11). Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto (co. 12). Le ferie sono sospese da malattie, adeguatamente e debitamente documentate, che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti (co. 13). Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico (co. 14). All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato" (co. 15).

I dipendenti del comparto scuola hanno diritto anche a quattro giornate di riposo, ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 e in base all'art. 14 del CCNL 2007, non modificato dal CCNL 2018; hanno diritto, poi, a una giornata per la ricorrenza, ricadente in un giorno lavorativo, del Santo Patrono della località, dove operano. Le quattro giornate possono essere godute dai dipendenti durante la sospensione dell'attività didattica. I dipendenti con contratto a tempo determinato hanno diritto alle festività soppresse, solo se ne fanno espressa richiesta e in ragione di una ogni 3 mesi.

*b. I permessi (artt. 21, 22, 23 del CCNL 1995, art. 49 del CCNL 1999 e artt. 15 e 16 del CCNL 2007, non modificati dal CCNL 2018)*

L'art. 15 del CCNL del 2007 recita che "il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, in base a idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi o esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: giorni 3 per evento, anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente scolastico da parte del personale docente e ATA (co. 1). Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, c. 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma (co. 2). Il dipendente ha, altresì, diritto a un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma in ogni modo fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso (co. 3). I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio (co. 4). Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 6. I permessi, di cui all'art. 33, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono retribuiti, come previsto dall'art. 2, co. 3-ter, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie. 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti, previsti da specifiche disposizioni di legge" (co. 5).

Una specifica disposizione di legge è la legge 27 dicembre 1985, n. 816 in seguito modificata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 68 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e confermata dall'art. 38 del CCNL 2007, riguardante le cariche elettive. I docenti che ricoprono cariche elettive e che si avvalgono del regime delle assenze e dei permessi, di cui alla legge n. 816/1985, sono tenuti a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui prestano servizio, una dichiarazione riguardante gli impegni connessi alla carica ricoperta da assolvere nel trimestre successivo; devono, poi, comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati. Schematizzando i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione possono avvalersi di permessi (art. 28 del CCNL 1995; art. 13 del CCNL 1999; art. 12 del CCNI 1999; art. 15 del CCNL 2007) per partecipare a convegni, a congressi, a iniziative di aggiornamento, promosse o riconosciute dall'amministrazione, per assumere insegnamenti in iniziative di formazione e per partecipare a concorsi. Possono, poi, avvalersi di permessi per motivi di lutto, (comma 1), per motivi personali, (comma 2), e per motivi di matrimonio, (comma 3). Il comma 7 prevede permessi sottoposti a specifiche normative, come, ad esempio, donazione di sangue, elezione in amministrazioni locali, commissioni, cure di particolari malattie proprie o di familiari, mandati

parlamentari, studio, motivi sindacali, puerperio e maternità, richiamo alle armi e così via. I dipendenti del comparto scuola hanno, infine, diritto a permessi brevi a domanda (art. 22 del CCNL 1995 e art. 16 del CCNL 2007, non modificato dal CCNL 2018). Tali permessi possono essere richiesti sia dai docenti con contratto a tempo indeterminato sia da quelli con contratto a tempo determinato, nominati dal Dirigente ambito scolastico provinciale. Essi possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e quando è possibile la sostituzione con colleghi in servizio senza costi aggiuntivi, per motivi personali, non documentabili, per un numero di ore non superiore alla metà dell'orario della giornata e, in ogni modo, sino a un massimo di 2 ore. Nell'arco dell'anno scolastico i permessi che possono essere richiesti è di un numero di ore non superiore all'orario settimanale, secondo l'ordine di scuola, in cui si opera. Le ore concesse devono essere recuperate entro i due mesi successivi sotto forma di interventi didattici integrativi o di supplenze. In caso che non possono essere recuperati sono soggetti a trattenuta oraria. L'art. 16 del CCNL del 2007, non modificato dal CCNL 2018, a proposito dei permessi brevi sostiene che: "Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, in ogni modo, per il personale docente fino a un massimo di due ore.

Per il personale docente, i permessi brevi si riferiscono a unità minime che siano orarie di lezione (co. 1). I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA; per il personale docente, il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale d'insegnamento (co. 2). Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso (co. 3). Nei casi in cui non sia possibile il recupero, per fatto imputabile al dipendente, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate (co. 4). Per il personale docente, l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio" (co. 5).

*c. Le ferie, i permessi e le assenze dei dipendenti della scuola assunti a tempo determinato*

Ai dipendenti del comparto scuola, assunti a tempo determinato, art. 3, c. 6, del D.P.R. 399/1988 e artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n.